

LA NOZIONE DI DOLO SPECIFICO DI PROFITTO AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE

di Alberto Aimi

La ricostruzione della nozione di dolo specifico di profitto nei delitti di furto è oggetto di un contrasto giurisprudenziale dalla durata almeno ventennale che, dapprima latente, è divenuto negli ultimi anni sempre più manifesto, sino a richiedere l'intervento pacificatore delle Sezioni Unite. Nelle more della pronuncia, il presente contributo prende criticamente in esame i vari indirizzi interpretativi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, suggerendo infine un'inedita soluzione ad un problema classico della dogmatica dei delitti contro il patrimonio.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto e il procedimento nei gradi di merito. – 3. Il panorama giurisprudenziale. – 4. Nel merito della questione controversa: osservazioni preliminari. – 5. L'orientamento tradizionale ed espansivo: critica. – 6. Gli indirizzi restrittivi: apprezzamento e rilievi critici. – 7. Una modesta proposta: il dolo di profitto come volontà di trarre dal bene sottratto il suo tipico valore d'uso, o il suo valore intrinseco.

1. Premessa.

In data 18 novembre 2022, la quinta sezione della Corte di cassazione ha [rimesso alle Sezioni Unite](#) il seguente quesito:

“se il fine di profitto, in cui si concreta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto”.

La Suprema Corte sarà così finalmente chiamata a risolvere un contrasto interpretativo dalla durata quasi ventennale¹, la cui soluzione non potrà che riverberarsi sull'interpretazione di numerose altre fattispecie incriminatrici, diverse dai delitti di

¹ La prima sentenza che si è discostata dall'orientamento tradizionale, restringendo implicitamente la nozione di dolo specifico di profitto è, a quanto ci consta, Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 4975, Gobetti, in *DeJure*. In precedenza, una possibile restrizione della nozione di “dolo di profitto” era stata ventilata da Cass., sez. VI, 19 settembre 2001, n. 40351, Baldi, in *DeJure*, ove però si concludeva infine per l'assorbimento del delitto di furto in quello di danneggiamento. Ancora prima, un'isolatissima pronuncia aveva escluso l'integrazione del dolo specifico del delitto di furto in un caso in cui l'intento dell'autore, che aveva sottratto un estintore per scaricarlo verso alcuni amici nel corso della notte di Capodanno, era stato considerato «puramente scherzoso»: v. Cass, sez. II, 25 giugno 1991, n. 11027, Zancan.

furto (artt. 518-*bis*, 624, 624-*bis*, 626 c.p.), che parimenti richiedono che l'agente abbia agito al "fine di trarne profitto per sé o per altri"².

2. Il fatto e il procedimento nei gradi di merito.

Più in particolare, il procedimento scaturisce da un animato litigio pubblico tra l'imputato e la sua compagna, interrotto da un passante che, avvicinandosi per chiedere alla donna se avesse bisogno d'aiuto, scatena la reazione irata dell'imputato, la quale, a sua volta, induce la compagna a chiamare i Carabinieri.

A quel punto, l'imputato strappa di mano il telefono alla vittima e si allontana, per venire fermato dalle forze dell'ordine pochi momenti più tardi, a breve distanza dal luogo del fatto.

Condannato in primo e secondo grado per il delitto di furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.), l'uomo ricorre per Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'errata ricostruzione da parte dei giudici di merito della nozione di dolo specifico di profitto e, conseguentemente, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto.

Ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, la quinta Sezione rimette dunque il ricorso alle Sezioni Unite.

3. Il panorama giurisprudenziale.

3.1. Com'è noto, i diversi indirizzi interpretativi in persistente contrasto in merito all'annosa questione della definizione della nozione di "profitto" che caratterizza il dolo specifico richiesto dai delitti di furto si possono raggruppare attorno a due poli interpretativi distinti: da un lato, le sentenze che sposano una tesi espansiva, e affermano che il perseguimento di qualsiasi interesse, anche non patrimoniale, sia sufficiente a realizzare l'elemento soggettivo dei delitti di furto; dall'altro, tutte le pronunce che cercano di temperarne la severità, talvolta esplicitamente caldeggiando un intendimento in senso più spiccatamente economico/patrimoniale del requisito di fattispecie in parola.

3.2. Secondo il primo orientamento, tradizionale e risalente³, «il fine di profitto [...] non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto,

² Si osservi che la medesima questione si è posta, tra l'altro, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) finalizzato a ottenere la consegna della carta di identità da parte della vittima (cfr. Cass., sez. V, 8 aprile 2015, n. 21759, B.L., in *DeJure*) e ricettazione (art. 648 c.p.) di farmaci anabolizzanti per uso personale (cfr. Cass., sez. II, 22 marzo 2016, n. 15680, Ceccarelli, in *DeJure*), ove però si è sempre accolta una nozione ampia di dolo di profitto.

³ In questo senso, già Cass., sez. II, 12 febbraio 1985, n. 4471, Bazzani; Cass., sez. II, 26 aprile 1983, n. 9983, Lo Nardo; Cass., sez. II, 6 marzo 1978, n. 9411, Sessa; Cass., sez. II, 13 gennaio 1976, n. 7263, Erbaggi. In dottrina, accolgono una nozione estesa di "profitto": F. ANTOLISEI, C.F. GROSSO (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I*, Milano, 2016, 389-390; C. BACCAREDDA BOY, S. LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, Padova,

ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta» o, comunque, «in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale»⁴.

In adesione a tale indirizzo interpretativo, sono stati ad es. ravvisati gli estremi del delitto di furto (art. 624 c.p.), di furto in abitazione (art. 624-bis co. 1 c.p.) o di furto con strappo (art. 624-bis co. 2 c.p.) in un caso in cui l'imputato aveva effettuato una brusca ripartenza, per sottrarsi alla furia della compagna che stava prendendo a calci la sua autovettura, impedendole di recuperare alcuni capi di vestiario da lei dimenticati all'interno dell'abitacolo, dei quali l'imputato si era comunque liberato poco dopo⁵; in due ipotesi in cui alla vittima era stato sottratto il telefono cellulare o la rubrica telefonica al fine di impedirle di effettuare una telefonata⁶; in un caso in cui l'imputato aveva strappato alla persona offesa una borsa al fine di ottenere da quest'ultima la restituzione di una somma di denaro a lui dovuta⁷; nel fatto di un imputato che aveva sottratto alla vittima una banconota da cinquanta euro, un telefono cellulare e le chiavi di casa al fine di verificare l'esistenza di una presunta relazione tra quest'ultima e un altro soggetto⁸; nella sottrazione e successiva distruzione di una macchina fotografica al fine di impedire alla persona offesa di continuare a scattare fotografie⁹; nonché, infine, in un caso in cui un soggetto dedito al traffico di stupefacenti, accortosi di essere sorvegliato, aveva sottratto e poi distrutto apparecchiature d'intercettazione visive fatte in precedenza installare nella sua abitazione dalla polizia giudiziaria¹⁰.

A rinnovato sostegno dell'orientamento in parola, sono stati articolati due diversi ordini di argomenti.

In primo luogo, si è affermato che un'eventuale limitazione della nozione di "profitto" alla sola «aspettativa di un vantaggio patrimoniale» sarebbe «non conciliabile [...] con l'ampia portata letterale della disposizione»¹¹.

In secondo luogo, si è rilevato che «la limitazione della punibilità delle condotte di volontaria sottrazione ed impossessamento di cose mobili altrui alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità economiche» determinerebbe una restrizione eccessiva della tutela penale in quattro diverse costellazioni di casi: a) «la sottrazione di bene per

2010, 148-149; nonché la quasi totalità della dottrina antecedente agli Settanta del secolo scorso (con l'eccezione di G. LEONE, *Per una revisione del concetto di profitto nel delitto di furto*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 425-427): v., sul punto, l'accurata ricostruzione di G. PECORELLA, voce *Furto comune*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 348-350.

⁴ Da ultimo, in questo senso: Cass., sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4144, Caltabiano, in *DeJure*; Cass., sez. V, 14 dicembre 2020, n. 4304, Cirmena, in *DeJure*; Cass., sez. IV, 26 novembre 2019, n. 13842, Saraceno, in *DeJure*; Cass., sez. V, 16 gennaio 2019, n. 11225, Dolce, in *DeJure*; Cass., sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631, Sesta, in *DeJure*; Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 30, Caleca, in *DeJure*; Cass., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 19882, Aglietta, in *DeJure*;

⁵ Cass., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 19882, Aglietta, cit.

⁶ Cass., sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631, Sesta, cit.; Cass., sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4144, Caltabiano, cit.

⁷ Cass., sez. V, 16 gennaio 2019, n. 11225, Dolce, cit.

⁸ Cass., sez. IV, 26 novembre 2019, n. 13842, Saraceno, cit.

⁹ Cass., sez. V, 14 dicembre 2020, n. 4304, Cirmena, cit.

¹⁰ Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 30, Caleca, cit.

¹¹ Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 30, Caleca, cit.; Cass., sez. V, 14 dicembre 2020, n. 4304, Cirmena, cit.

poi successivamente distruggerlo», ove il riconoscimento dell'insussistenza del dolo di profitto porterebbe inevitabilmente all'assoluzione dell'imputato, posto che «il danneggiamento conseguente all'*amotio* della *res*» sarebbe da considerarsi «fatto non punibile»; b) «il furto nell'interesse della vittima (sottrazione per impedire che il bene sia carpito o distrutto da terzi; sottrazione di cose allo scialacquatore per impedirgli di dissiparle; sottrazione di alcool all'alcolizzato)», ove l'eventuale non punibilità dell'agente potrebbe essere riconosciuta soltanto in sede di valutazione dell'antigiuridicità della condotta; c) «il furto determinato da motivazioni emulative o affettive»; d) «la sottrazione di beni non commerciabili»¹².

3.3. All'interno del secondo polo interpretativo, si possono poi ulteriormente distinguere tre diversi sottoinsiemi di sentenze, tutte accomunate dalla presa di distanza – implicita o esplicita – dall'indirizzo espansivo poc'anzi cursoriamente ricostruito, che rappresentano quasi diverse tappe di un percorso, nel corso del quale le criticità della tesi tradizionale vengono evidenziate in maniera sempre più stringente.

3.3.1. Procedendo in ordine cronologico, si riscontra innanzitutto un primo gruppo di sentenze, meno recenti, in cui il tentativo di stemperare la rigidità dell'orientamento tradizionale non giunge fino alla denuncia espressa della definizione maggioritaria ed espansiva di “dolo di profitto”.

Rappresentative di questo primo filone sono, in primo luogo, le sentenze Gobetti¹³ e Nutu¹⁴; la cui impostazione “informale” viene successivamente ripresa dalla Suprema corte nel caso Saraniti¹⁵.

In tali pronunce, i giudici di legittimità non negano che «il profitto possa consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, essendo sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse, anche psichico»¹⁶ o che «il fine di profitto non debba necessariamente essere una finalità di beneficio patrimoniale od economico»¹⁷; si concede, tuttavia, che il dolo specifico richiesto per la configurazione dell'elemento soggettivo del delitto di furto non sussiste quando la ragione della sottrazione «non possa essere ricondotta allo scopo di “sfruttare” in qualsiasi maniera il bene»¹⁸ ovvero «a percepire dalla cosa asportata un immediato e diretto profitto»¹⁹, o, ancora, in assenza di «un significativo periodo di

¹² Così, Cass., sez. IV, 26 novembre 2019, n. 13842, Saraceno, cit.; Cass., sez. V, 14 dicembre 2020, n. 4304, Cirmena, cit.

¹³ Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, Gobetti, n. 4975, cit.

¹⁴ Cass., sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, Nutu, in *DeJure*.

¹⁵ Cass., sez. V, 6 marzo 2018, n. 28549, Saraniti, in *DeJure*.

¹⁶ Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, Gobetti, n. 4975, cit. In termini analoghi: Cass., sez. V, 6 marzo 2018, n. 28549, Saraniti, cit.

¹⁷ Cass., sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, Nutu, cit.

¹⁸ Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, Gobetti, n. 4975, cit.

¹⁹ Cass., sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, Nutu, cit.

detenzione» della cosa sottratta «rispetto al quale possa essere valutato il conseguimento di un'utilità autonomamente apprezzabile»²⁰.

Sulla scorta di queste promesse, viene esclusa la possibilità di ricondurre alla fattispecie di furto la condotta di un fotografo che, allo scopo di tutelare la propria attività commerciale e le sue pertinenze, spostava alcuni cartelli posti davanti all'ingresso da un altro commerciante e li ricoverava in bella vista nel proprio negozio²¹; la sottrazione di un telefono cellulare motivata dalla volontà di dissuadere la vittima dal corteggiare la fidanzata dell'imputato²²; nonché la sottrazione di un lucchetto da parte di uno studente, finalizzata a compiere un gesto vandalico²³.

Il distanziamento dalla tesi tradizionale è evidente, per lo meno per quanto concerne le concrete ricadute applicative, ma nessuna particolare motivazione viene adottata per giustificare tale brusco mutamento di rotta.

3.3.2. Dodici anni dopo la sentenza Gobetti, il contrasto diviene manifesto.

Più precisamente, le prime sentenze che si pongono in aperta dissonanza con l'orientamento tradizionale vengono pronunciate nei procedimenti Lettina ed El Sheshtawi, in cui si afferma esplicitamente che, nel furto, «il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale»²⁴.

Nel primo caso, l'imputato, affetto da un vizio parziale di mente, alla vista della sua ex fidanzata che passeggia in compagnia di un altro uomo, aggredisce l'accompagnatore e strappa la borsa dalle mani di lei; viene tuttavia annullata la condanna per furto, perché – come riconosciuto dagli stessi giudici di merito – lo scippo era stato compiuto non a fine di trarre dalla cosa sottratta un'utilità patrimoniale, bensì per fare un dispetto alla vittima e/o rimanere, a qualsiasi costo, in contatto con lei²⁵.

Nel secondo caso, viene esclusa la sussistenza del delitto di furto ipotizzato a carico di un sindacalista che, al fine di consentire ai suoi colleghi di fuoriuscire dal luogo di lavoro per compiere atti di protesta, asporta due fusibili dalla scatola di derivazione della saracinesca di un magazzino²⁶.

Secondo i giudici dei casi Lettina ed El Sheshtawi, sarebbero essenzialmente due gli argomenti in grado di sorreggere la ricostruzione "in senso economicistico" del dolo specifico del furto.

²⁰ Cass., sez. V, 6 marzo 2018, n. 28549, Saraniti, cit.

²¹ Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, Gobetti, n. 4975, cit.

²² Cass., sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, Nutu, cit.

²³ Cass., sez. V, 6 marzo 2018, n. 28549, Saraniti, cit.

²⁴ Cass., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, Lettina, in *DeJure*; Cass., sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821, El Sheshtawi, in *DeJure*. Sposano una nozione di natura strettamente economico/patrimoniale di profitto, nella dottrina più recente: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2019, 70 ss.; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013, 111-115; G. PECORELLA, voce *Furto*, cit., 352.

²⁵ Cass., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, Lettina, cit.

²⁶ Cass., sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821, El Sheshtawi, cit.

In primo luogo, si nota come «la collocazione del furto nel titolo XIII del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio, [...] sarebbe tradita da un'esegesi diretta ad estendere l'ambito applicativo della fattispecie a condotte che non sono dirette a perseguire una finalità dotata di un'immediata incidenza di natura economica»²⁷; in seconda battuta, si osserva come «un'eccessiva espansione della nozione di profitto, estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile [...] può comportare, in definitiva, l'annullamento della previsione normativa, che implica la necessità del dolo specifico»²⁸.

3.3.3. Dopo le sentenze Lettina ed El Sheshtawi, un ulteriore attacco all'orientamento tradizionale viene sferrato dalle sentenze **Stawicka** ed **E.A.**, in cui si afferma che il dolo specifico del delitto di furto dovrebbe identificarsi «nella finalità del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione»²⁹.

A rigore, sembrerebbe un arretramento rispetto alla tesi accolta in Lettina ed El Sheshtawi, ove i “bisogni spirituali” non vengono presi in considerazione nemmeno quali scopi ulteriori che possono animare l'autore dell'azione furtiva; tuttavia, a ben vedere, i risultati qualificatori concretamente raggiunti dai giudici di Stawicka ed E.A. mostrano come il dolo specifico di profitto venga anche qui inteso in senso strettamente “economicistico”.

La sussistenza del dolo specifico di profitto viene infatti esclusa sia a fronte della sottrazione di una settantina di cani di razza beagle da parte di un gruppo di animalisti, mossi dall'intento di liberarli dallo stabulario in cui erano rinchiusi³⁰; sia nella “classica” ipotesi di sottrazione di un telefono cellulare e di un paio di occhiali, non appena la vittima aveva dichiarato di voler chiamare le forze dell'ordine³¹.

Nelle sentenze in esame, le critiche all'orientamento tradizionale espresse nelle sentenze Lettina ed El Sheshtawi vengono riprese e ulteriormente sviluppate.

Si sostiene così che «l'onnicomprensiva nozione di profitto oggetto del dolo specifico del delitto di furto, che abbraccia indistintamente sia il vantaggio economico, sia l'utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l'agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l'azione criminosa, tradisce la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, [...] pervenendo, in definitiva, ad un'*interpretatio abrogans* del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto *in re ipsa*,

²⁷ Cass., sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821, El Sheshtawi, cit.; lo stesso argomento in Cass., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, Lettina, cit.

²⁸ Così Cass., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, Lettina, cit.; nello stesso senso Cass., sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821, El Sheshtawi, cit.

²⁹ Cass., sez. V, 1° luglio 2019, n. 40438, Stawicka, in *DeJure*; Cass., sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, E.A., in *DeJure*. In dottrina, un'impostazione molto simile in F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2021, 42-43.

³⁰ Cass., sez. V, 1° luglio 2019, n. 40438, Stawicka, cit.

³¹ Cass., sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, E.A., cit.

coincidente con il movente dell'azione [...] che sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo»³².

Inoltre, l'allargamento della nozione di "profitto" finirebbe per svilire la *ratio* dell'incriminazione del furto, che si basa non soltanto «sulla base oggettivistica dell'offesa patrimoniale arrecata alla vittima, ma anche su quella, ad impronta soggettivistica, del profitto dell'agente», dimostrando così come il legislatore abbia non soltanto inteso «evitare l'impoverimento altrui, ma anche [...] scoraggiare l'arricchimento, o, comunque, l'avvantaggiarsi, dell'agente derivante dalla ruberia»³³.

Da un punto di vista sistematico, infine, si osserva che, intesa nei termini tradizionali, «la nozione di profitto si scolora in quella di "vantaggio"», mentre invece la volontà del legislatore sarebbe quella di tenere le due nozioni ben distinte, come dimostrerebbe, tra l'altro, l'impiego di entrambe le espressioni («per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri») nella definizione del dolo specifico del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p.³⁴

4. Nel merito della questione controversa: osservazioni preliminari.

4.1. In attesa di conoscere quale sarà il responso delle Sezioni unite, si possono trarre fin d'ora alcune "note minime" in merito alla questione interpretativa in esame.

4.2. In primo luogo, non ci paiono decisivi, ai fini della soluzione del quesito, gli argomenti di natura letterale, relativi alla ricostruzione del significato del vocabolo "profitto", peraltro evocati a sostegno delle proprie tesi sia dai fautori dell'orientamento "rigorista" tradizionale, sia da coloro i quali accedono ad un'esegesi più garantista e restrittiva.

Occorre ammettere, infatti, che il termine "profitto", seppur spesso utilizzato in ambito economico per indicare l'eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi, ha certamente un'estensione ben più ampia, come dimostrano numerose espressioni di uso comune ("impegnarsi senza profitto", "mettere a profitto le proprie letture", e simili), e non si pone di certo di traverso alla tesi per cui in tale nozione rientrerebbero anche utilità spirituali che l'agente si procura attraverso l'azione criminosa³⁵.

Tuttavia, com'è noto, se è vero che la possibilità di ricondurre un certo quadro di vita nell'alveo dei possibili significati letterali di una disposizione penale costituisce certamente una condizione necessaria per applicarla, non vale anche l'inverso; non è

³² Cass., sez. V, 1° luglio 2019, n. 40438, Stawicka, cit. Negli stessi termini, Cass., sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, E.A., cit.

³³ Così Cass., sez. V, 1° luglio 2019, n. 40438, Stawicka, cit.

³⁴ Cass., sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, E.A., cit.

³⁵ A conferma della natura non decisiva degli argomenti che muovono dalla ricostruzione del significato letterale del termine "profitto", si osservi che la stessa dottrina che propugna un'interpretazione del dolo di profitto in senso strettamente economicistico ritiene che, in altri delitti, di tale requisito debba essere data un'interpretazione più lata: v. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 37. *Contra*, invece, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 42.

vero, cioè, che per il solo fatto che una determinata opzione esegetica non si ponga in evidente contrasto con il significato letterale di una disposizione, non vi possano essere altre ragioni – di ordine sistematico, teleologico, ecc. – che comunque inducono a rigettarla.

4.3. In secondo luogo, nemmeno ci pare decisivo il dato rappresentato dalla collocazione dei delitti di furto nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, evocato più volte dalle sentenze che hanno inteso aderire all’orientamento minoritario a sostegno di un’interpretazione in senso “economicistico” del concetto di dolo di profitto³⁶.

A ben vedere, infatti, riconoscere la sussistenza del dolo specifico anche quando l’autore dell’azione furtiva sia mosso dall’intento di soddisfare bisogni spirituali o, comunque, non patrimoniali in senso stretto, non implica affatto che il patrimonio della vittima non abbia comunque subito una lesione; pertanto, la coerenza interna del minisistema disegnato dal Titolo XIII del Codice penale parrebbe comunque salvaguardata, anche in caso di accoglimento dell’orientamento tradizionale.

Peraltro, anche nell’ambito dei delitti contro il patrimonio si ritrovano fattispecie incriminatrici ove il dolo specifico non ha un contenuto strettamente patrimoniale (si pensi alla rapina impropria, nell’ipotesi dell’esercizio di violenza o minaccia ai fini di procurarsi l’impunità) o nelle quali il dolo specifico è addirittura assente.

Senza contare che, anche a fronte della sottrazione di beni privi di valore economico motivate da finalità emulative, affettive o di simile natura continuerebbe pur sempre a operare la valvola di sfogo rappresentata dall’interpretazione conforme al principio costituzionale di offensività; di talché, i fatti non lesivi del bene giuridico tutelato sarebbero comunque espunti dall’area del penalmente rilevante, già sul piano dell’elemento oggettivo³⁷.

5. L’orientamento tradizionale ed espansivo: critica.

5.1. Fatte queste premesse, e concentrandoci per il momento sull’orientamento espansivo, si osserva innanzitutto che, al di là del richiamo – come abbiamo visto, non decisivo – al significato letterale del termine “profitto”, l’altro argomento che sorregge l’interpretazione tradizionale si risolve nella denuncia dei presunti vuoti di tutela che residuerebbero in caso di accoglimento di una nozione “ristretta” del dolo specifico nei delitti di furto.

Di per sé, si tratta di un argomento privo di pregio.

³⁶ L’argomento imperniato sulla natura dell’interesse tutelato è frequente anche in dottrina: v., ad es., G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 70-71.

³⁷ Ritengono, invece, che «se l’agente si impossessa di cose insuscettive di scambio [...] viene meno quella prospettiva di abusivo profitto economico, che costituisce lo scopo tipico cui per l’appunto tende l’azione furtiva»: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 71. Ravvisano un legame tra interesse tutelato e ricostruzione dell’elemento soggettivo del delitto in parola anche E. MEZZETTI, *Reati*, cit., 111-112 e G. PECORELLA, voce *Furto*, cit., 352.

È ovvio, infatti, che qualsiasi interpretazione restrittiva reca – per l'appunto – l'effetto di restringere l'ambito del penalmente rilevante, lasciando così sfornite di tutela penalistica alcune costellazioni di casi che, altrimenti, vi rientrerebbero. Ma tale risultato è del tutto fisiologico nell'ambito del diritto penale, la cui natura frammentaria e sussidiaria è ancora più evidente nei delitti contro il patrimonio, ove il legislatore rinuncia a formulare fattispecie incriminatrici a forma libera³⁸.

Più che la mera indicazione di veri o presunti vuoti di tutela, allora, ciò che conta, a nostro avviso, è valutare *i)* se non vi siano altri argomenti di ordine letterale – diversi dalla ricostruzione dell'estensione del termine “profitto” – o di natura sistematica che ostano all'accoglimento di una nozione omnicomprensiva di “dolo di profitto”, tale da consentire la punizione per furto delle costellazioni “problematiche” individuate dalla giurisprudenza maggioritaria; *ii)* se tali costellazioni siano effettivamente sfornite di tutela penale in caso di accoglimento di una nozione restrittiva di dolo di profitto e/o se tali costellazioni siano davvero meritevoli di essere portate all'attenzione del complicato (e costoso) meccanismo della giustizia penale.

5.2. Quanto al primo aspetto, si osservi che almeno due argomenti – efficacemente sintetizzati nelle sentenze Lettina, El Sheshtawi, Stawicka ed E.A. – militano decisamente in favore dell'accoglimento della tesi più restrittiva.

In primo luogo, l'estensione del concetto di “profitto”, fino a ricomprendervi anche la finalità di recare dispetto alla persona offesa, il furto motivato da ragioni di gelosia o, ancora, dalla volontà di distruggere la cosa sottratta, finisce per obliterare la capacità selettiva di un requisito di fattispecie, confondendolo con il movente dell'azione, sempre presente in ogni delitto doloso. Se, infatti, il perseguimento di un qualsiasi bisogno o utilità, anche spirituale, è sufficiente a realizzare il dolo di profitto richiesto dai delitti di furto, è evidente come sia di fatto impossibile individuare anche una sola ipotesi di sottrazione che non sia commessa ai fini di trarre un profitto per sé o per altri; con ciò, la lettera della legge viene, in buona sostanza, abrogata per via interpretativa³⁹.

In secondo luogo, si osservi che l'interpretazione estensiva e tradizionale del concetto di “profitto”, finisce per trasfigurarlo in qualsiasi utilità che l'agente si propone di conseguire con l'azione furtiva. Sul piano sistematico, tuttavia, tale risultato esegetico mal si concilia con l'impiego da parte del legislatore del diverso e più generico termine “vantaggio” per descrivere il dolo specifico richiesto da altre fattispecie incriminatrici

³⁸ Osservazione “classica”: cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 13; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 10-11; F. SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Milano, 1980, 94-95. Per uno sguardo più approfondito al tema della descrizione della condotta tipica nei delitti contro il patrimonio e sulla presumibile ragione per il ricorso a tali tecniche di incriminazione, v., per tutti: F. SGUBBI, *Uno studio*, cit., 76-98.

³⁹ In questo senso, in dottrina: F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e accertamento del dolo*, Milano, 1960, 52-53, nota 78; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 70-71; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 42; E. MEZZETTI, *Reati*, cit., 112-113; G. PECORELLA, voce *Furto*, cit., 350-351; L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 221; F. SGUBBI, *Uno studio*, cit., 160.

(artt. 490, 491, 494, 617-ter, 617-sexies c.p.), la cui maggior estensione rispetto alla nozione di “profitto” è dimostrata dal fatto che, talvolta, lo stesso legislatore specifica come il vantaggio debba essere soltanto “economico” (art. 601-bis co. 3 c.p.) oppure “derivante da un contratto di assicurazione” (art. 642 c.p.); né, infine, tale interpretazione sembra conciliarsi con l’esplicita distinzione tra “profitti” e “vantaggi” contenuta nell’art. 416-bis co.3 c.p.⁴⁰

5.3. Per quanto concerne, poi, l’assunto dei fautori dell’orientamento espansivo, secondo cui, in caso di accoglimento di una nozione ristretta di dolo di profitto, rimarrebbero sforniti di tutela i furti seguiti da danneggiamento, i furti commessi nell’interesse del proprietario, i furti emulativi e affettivi e furti di beni non commerciabili, si noti innanzitutto che, come correttamente rilevato dalla sentenza E.A., in molte (se non tutte) le ipotesi decise in applicazione dell’indirizzo tradizionale, il fatto – se anche fosse stato considerato lecito nell’ottica del Titolo XIII – avrebbe comunque potuto essere considerato penalmente rilevante se osservato da altre prospettive; vale a dire, quale fatto lesivo della libertà di autodeterminazione della vittima⁴¹.

Così ad es., nulla avrebbe impedito di ravvisare il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) nel caso in cui un soggetto, strappando il telefono cellulare dalla mano della vittima, le impedisce di effettuare una telefonata (caso Caltabiano⁴²), o nel caso in cui l’autore, sottraendo e distruggendo una macchina fotografica, impedisce alla persona offesa di realizzare delle fotografie (caso Cirmena⁴³).

Data, peraltro, la nozione estremamente estesa di violenza accolta nella nostra giurisprudenza⁴⁴, occorre osservare che il delitto di cui all’art. 610 c.p. potrebbe configurarsi ben al di là delle ipotesi in cui l’autore abbia esercitato una violenza reale cd. propria (come nel caso di un furto con strappo); ma anche a fronte di una qualsiasi sottrazione che abbia prodotto un effetto restrittivo/impeditivo della libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Con ciò, la questione degli eventuali vuoti di tutela penale si rivela già, anche prima di entrare nel merito delle varie costellazioni “problematiche” individuate dai sostenitori dell’indirizzo tradizionale, più apparente che reale.

5.3.1. Per quanto riguarda, poi, la particolare ipotesi della sottrazione immediatamente seguita da danneggiamento, si osservi in aggiunta come sia ben poco convincente l’argomento, addotto dai fautori dell’indirizzo tradizionale, per cui al riconoscimento dell’insussistenza del dolo di profitto conseguirebbe necessariamente la non punibilità

⁴⁰ Per l’argomento *ex art. 416-bis co. 3 c.p.* v. anche G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 72; E. MEZZETTI, *Reati*, cit., 112.

⁴¹ La stessa obiezione in Cass., sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, E.A., cit.

⁴² Cass., sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4144, Caltabiano, cit.

⁴³ Cass., sez. V, 14 dicembre 2020, n. 4304, Cirmena, cit.

⁴⁴ Sul punto, v. F. VIGANÒ, *Art. 610*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, 2021, III, 1886 ss.

dell'agente per il delitto di danneggiamento, dato che il secondo sarebbe assorbito nel primo.

È pacifico, infatti, che di concorso apparente di norme si possa parlare fin tanto che le norme incriminatrici che convergono su un medesimo fatto siano tutte applicabili⁴⁵; se, invece, il reato "assorbente" risulta insussistente, perché viene a mancare uno dei suoi elementi costitutivi, nulla osta alla condanna per il reato che, in caso contrario, sarebbe assorbito.

Così, ad es., se un giovane ambientalista, a fini dimostrativi, sottrae e poi distrugge un bene di interesse artistico esposto alla pubblica fede, lo stesso potrebbe essere comunque punito per il delitto di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 c.p., qualora si disconoscesse la sussistenza del dolo specifico di profitto.

Se, invece, il successivo danneggiamento non dovesse risultare penalmente rilevante nemmeno ai sensi del novellato art. 635 c.p., verrebbe naturale chiedersi perché trattare diversamente chi danneggia cose altrui senza averle prima sottratte, che sarebbe tenuto soltanto al risarcimento dei danni in sede civile (si immagini un modella delusa dal lavoro del ritrattista, che per dispetto gli danneggia le tele), e chi invece sottrae, e poi immediatamente distrugge, un bene altrui, che sarebbe considerato penalmente responsabile anche in sede penale *ex art. 624 c.p.* (si pensi ancora al caso Cirmena, ove un soggetto, al fine di impedire lo scatto di fotografie da parte della persona offesa, si impossessa dell'apparecchio fotografico e immediatamente lo distrugge).

In fondo, si tratta di illeciti sostanzialmente analoghi, se osservati dal punto di vista dell'offesa al patrimonio.

5.3.2. Altrettante perplessità investono, inoltre, l'argomento per cui una delimitazione della nozione del dolo di profitto comporterebbe una radicale non punibilità delle sottrazioni di beni non commerciabili.

In primo luogo, la nozione di bene non commerciabile non è ulteriormente specificata e, pertanto, non si comprende se si sia inteso con ciò fare riferimento a beni in sé leciti, il cui commercio è vietato (per es. opere d'arte comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato), ovvero a beni "intrinsecamente illeciti" (come, ad es., sostanze stupefacenti, parti del corpo, ecc.).

Inoltre, è evidente che anche di un bene "non commerciabile" un eventuale reo può impossessarsi a scopo di trarne profitto anche in senso strettamente economico/patrimoniale, dato che, com'è noto, anche beni illeciti o di cui è comunque vietata l'alienazione sono spesso proficuamente detenuti o ceduti, anche a titolo oneroso (es.: furto di un'antica tela rinascimentale per rivenderla sul mercato nero dell'arte), e, dunque, la costellazione non sembra porre alcun problema specifico.

Piuttosto, la questione della rilevanza penale della sottrazione di "beni non commerciabili" ci pare abbia a che fare più con il diverso tema – sul quale è del tutto superfluo esprimersi in questa sede – della definizione di cosa mobile ai sensi degli artt.

⁴⁵ Nessuna controversia sul punto; v., per tutti, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2022, 611.

624 ss. c.p., che con quello relativo alla ricostruzione del concetto di dolo specifico di profitto⁴⁶.

5.3.3. Per quanto più specificamente riguarda, infine, la costellazione dei furti commessi nell'interesse del proprietario, non si comprende innanzitutto quali esigenze di tutela penale sarebbero irrimediabilmente frustrate in caso di mancata punizione di chi sottrae un bene alla vittima per evitare che il bene sia carpito o distrutto da terzi, per evitare che la stessa vittima scialacqui il suo patrimonio o che l'alcolizzato sprofondi ancor di più nell'etilismo; oltretutto del tutto fantasiose, tali costellazioni sembrano francamente sciolte da stringenti necessità punitive, ed anzi talvolta letteralmente considerate dal codice civile quali fatti leciti, dai quali sorge addirittura un obbligo di rimborso delle spese in favore del "buon samaritano" (art. 2031 c.c.).

A ben vedere, poi, nei casi in esame il disconoscimento del dolo specifico sembra imporsi a prescindere dalla nozione di "profitto" accolta; basti osservare, infatti, che i delitti di furto esplicitano chiaramente come il profitto agognato dall'autore debba essere voluto "per sé o per altri", e cioè, evidentemente, in favore di soggetti diversi dalla vittima del reato⁴⁷.

5.3.4. A tutto concedere, dunque, l'unica costellazione in cui si potrebbe tutt'al più ravvisare un bisogno di tutela finisce per essere rappresentata dai "furti emulativi o affettivi", in cui all'autore non è possibile rimproverare di aver costretto la vittima a fare, omettere o tollerare qualcosa, nemmeno sfruttando l'ampia definizione di violenza abbracciata dalla giurisprudenza.

V'è da chiedersi, però, se tali "vuoti di tutela" non debbano essere semplicemente accettati, considerati gli argomenti letterali e sistematici che si pongono comunque di traverso all'accoglimento di una nozione estensiva di profitto, più sopra succintamente compendiate (§ 5.2), e tenuto presente che alla vittima di una spoliazione non violenta l'ordinamento riserva comunque ampia tutela sul piano civilistico.

6. Gli indirizzi restrittivi: apprezzamento e rilievi critici.

6.1. Quanto agli orientamenti alternativi rispetto a quello tradizionale, ci pare che pieno apprezzamento meritino non soltanto gli sforzi argomentativi volti a stigmatizzare le criticità della tesi espansiva, ma anche le conclusioni raggiunte con riferimento alle concrete fattispecie in giudizio.

6.2. Tuttavia, occorre osservare, in primo luogo, come non convinca appieno la definizione di "dolo specifico di profitto" accolta nelle sentenze Lettina ed El Sheshtawi,

⁴⁶ Per una ricostruzione delle varie posizioni sul punto, sia consentito rinviare a S. LALOMIA, *Art. 624*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, 2021, III, 2236 ss.

⁴⁷ In questo senso, in dottrina: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 72; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 43; G. PECORELLA, voce *Furto*, cit., 353.

ove si afferma che il dolo specifico di profitto sussiste soltanto quando l'autore abbia avuto di mira la «possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale».

Ci pare, infatti, che tali sentenze stendano un ordito decisamente troppo corto, per la semplice ragione per cui, in diversi casi in cui nessuno dubiterebbe della sussistenza di un furto, soltanto con evidenti forzature si potrebbe sostenere che l'autore ha inteso trarre dalla cosa sottratta “un'utilità in senso economico/patrimoniale”⁴⁸.

Si immagini il caso di un fedele particolarmente devoto che, trovando insopportabile che una reliquia sia esposta in un museo, decida di sottrarla e tenerla presso di sé per adorarla. In un caso siffatto, ove la condanna dell'ipotetico autore per furto non scandalizzerebbe, è a nostro avviso difficilmente sostenibile che il reo abbia inteso trarre dal libro un'utilità valutabile in senso economico; il fedele intende infatti soddisfare un proprio bisogno di natura eminentemente spirituale, rispetto al quale il valore economico della cosa è per lui del tutto irrilevante.

6.3. Molto più convincente ci pare, invece, la tesi, sostenuta nelle sentenze Stawicka ed E.A., secondo cui il dolo specifico di profitto sussiste soltanto quando l'autore «abbia agito per conseguire un ampliamento del proprio patrimonio, quale fine diretto e immediato dell'azione, sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale».

A nostro avviso, però, anche questa tesi, pur rappresentando un deciso passo in avanti in direzione di una maggior tassatività della nozione di “dolo specifico di profitto”, non si sottrae a qualche rilievo critico.

Si tratta, infatti, di una definizione agevolmente manipolabile, che potrebbe portare al riconoscimento del dolo di profitto addirittura nei casi decisi nelle stesse sentenze ove tale nozione è stata accolta⁴⁹.

⁴⁸ Nello stesso senso, in dottrina, C. BACCAREDDA BOY, S. LALOMIA, *I delitti*, cit., 148; F. MANTOVANI, op. loc. cit. *Contra*, si è ritenuto che anche in caso sottrazioni motivate dalla finalità di trarre «soddisfazione estetica» o commesse a «scopo umanitario» «il fine intrinseco dell'azione furtiva [...] rimane invece pur sempre quello di sottrarsi ai costi che il mercato impone per acquisire i beni strumentali» (G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 71-72). Ma si tratta di una mera petizione di principio: può ben darsi, ad es., che il reo abbia sottratto il bene semplicemente perché il suo acquisto era vietato dalla legge, o perché il proprietario si rifiutava di cederlo anche a fronte di ingenti offerte di denaro, che il ladro era prontissimo ad esborsare, e via dicendo. Al fine di aggirare l'obiezione, si è anche sostenuto che «una dose di appagamento pecuniariamente valutabile» sarebbe pur sempre rintracciabile in caso del perseguimento di un bisogno non patrimoniale, dato che «l'uomo medio, per procurarsi quella medesima soddisfazione, deve essere disposto a rinunciare ad una corrispondente utilità in danaro» (G. PECORELLA, voce *Furto*, cit., 352). Facile replicare, tuttavia, che ciò che avrebbe fatto l'uomo medio è del tutto irrilevante, quando si tratta di valutare se uno specifico imputato fosse stato o meno animato dalla finalità di trarre profitto dalla cosa sottratta. Coerentemente, infine, vi è poi chi semplicemente ammette che il «feticista che ruba un indumento alla vittima per soddisfare un proprio bisogno erotico» non realizza il delitto di furto perché «non vi è un interesse economico sottostante» (E. MEZZETTI, *Reati*, cit., 114-115).

⁴⁹ Negano che la definizione di “profitto” accolta dal Mantovani, molto vicina a quella sposata nelle sentenze in esame, valga a delimitare il concetto rispetto alla nozione generalmente percepita anche F. ANTOLISEI, C.F. GROSSO (a cura di), *Manuale*, cit., 389, nota 24 e L. PICOTTI, *Il dolo specifico*, cit., 221, nota 51.

Non risulta difficile, infatti, immaginare una motivazione che, pur partendo dalle stesse premesse, affermi, ad es., che gli attivisti che hanno sottratto decine di cani dallo stabulario (caso Stawicka⁵⁰) erano in realtà mossi dalla finalità di incrementare – sia pur soltanto temporaneamente – il proprio patrimonio, sottraendo e impossessandosi degli animali in questione, al fine di soddisfare i propri bisogni ulteriori, di natura politico-dimostrativa.

7. Una modesta proposta: il dolo di profitto come volontà di trarre dal bene sottratto il suo tipico valore d'uso, o il suo valore intrinseco.

7.1. Ci pare, insomma, che l'aspetto centrale della questione rimessa alle Sezioni unite risieda nell'individuazione di una definizione di "dolo specifico di profitto" che, da un lato, contemperi le rigidità dell'orientamento tradizionale e, dall'altro, non restringa eccessivamente l'area della punibilità, risultando al contempo sufficientemente chiara, così da ridurre il rischio di una sorta di "eterno ritorno" alla concezione espansiva del dolo di profitto.

7.2. A riguardo, un possibile spunto – che sviluppa diverse intuizioni contenute nelle sentenze "ribelli", e alcuni suggerimenti provenienti dalla dottrina⁵¹, da sempre critica in merito all'eccessiva estensione delle nozioni di profitto – potrebbe essere quello di valorizzare non tanto la dicotomia tra bisogni di natura "economica" o bisogni di natura "spirituale", che da sempre anima il dibattito sul punto; quanto, piuttosto, l'intera locuzione impiegata dal legislatore ("al fine di trarre profitto per sé o per altri"), che ci sembra porre l'accento, più che sulla natura del profitto, *sul legame tra "profitto" – comunque lo si voglia definire – e bene sottratto.*

Scegliendo di punire soltanto chi sottrae una cosa mobile "al fine di trarre profitto", ci pare infatti che il legislatore abbia inteso punire soltanto le sottrazioni volte a trarre dal bene l'utilità – sia essa valutabile o meno in termini economici – *propria del bene stesso e a quest'ultimo connaturata*; le sottrazioni, in altri termini, volte a sfruttare il bene *per il suo valore d'uso culturale o per il suo valore intrinseco*, ovvero le sottrazioni animate dallo scopo di *alienare il bene a terzi*, a titolo oneroso o gratuito.

7.3. Tralasciando l'esame delle ipotesi, per vero non controverse, ove il bene è stato carpito per trasferirlo a terzi, in cui la "volontà di estrarre valore dalla cosa" è sempre agevolmente rintracciabile, si osservi come, a nostro avviso, la definizione poc'anzi proposta rechi il pregio di indicare una soluzione ragionevole, e ragionevolmente

⁵⁰ Cass., sez. V, 1° luglio 2019, n. 40438, Stawicka, cit.

⁵¹ V., ad es., sia pur nell'ambito di concezioni del dolo di profitto diverse da quella qui perorata, le osservazioni in merito ai «rapporti tra il profitto e il fatto» in F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 44; o relative al necessario riferimento del «profitto [...] alla cosa (ovvero al godimento di essa)» in G. PECORELLA, voce *Furto*, cit., 351.

prevedibile, in ciascuna delle costellazioni controverse che hanno portato alla pronuncia dell'ordinanza di remissione in commento.

Così, ad es., in applicazione della tesi poc'anzi delineata, non risponde per furto chi sottrae i vestiti appena acquistati dalla propria compagna nel corso di una litigata, non tanto perché questi non persegua una finalità di arricchimento, quanto perché la sottrazione non è volta *a trarre dai vestiti l'utilità che è loro propria* (indossarli, non impiegarli per fare un dispetto); non sussiste il dolo specifico di profitto in capo a chi leva il telefono alla vittima per scoprirne un presunto tradimento, perché l'agente non è mosso dall'intenzione *di trarre dal bene il suo tipico valore d'uso* (consentire la comunicazione tra persone distanti, e non indagare su asserite infedeltà); non sussiste l'elemento soggettivo del delitto di furto qualora uno studente indisciplinato sottragga un lucchetto e lo getti dalla finestra al fine di compiere un atto vandalico, *dato che la tipica funzione di un lucchetto non è certo quella di essere utilizzata come proiettile*; né è punibile il sindacalista che, al fine di consentire una dimostrazione da parte dei colleghi, sottragga alcuni fusibili, *poiché l'agente non è animato dalla volontà di sfruttare tali beni per l'uso ad essi connaturato* (proteggere un circuito dalle sovracorrenti); né, infine, si può dire che abbiano agito a fini di profitto attivisti che, a fini dimostrativi e per tutelare dei cani di razza beagle, li sottraggano e li liberino, considerato che costoro non paiono sicuramente mossi dalla volontà *di trarre utilità alcuna dagli animali stessi*.

Più in generale, poi, ci pare manchi in radice il dolo specifico richiesto dal delitto di furto in capo a chi sottrae un bene mobile per impedirne l'utilizzo, perché impedire l'utilizzo di un bene mobile è *l'esatto contrario del mirare al suo sfruttamento* (si pensi alle numerose ipotesi di sottrazione di un telefono cellulare per impedire alla vittima di fare una telefonata); né, per la stessa ragione, in capo a chi si appropria furtivamente di una cosa mobile al fine di distruggerla, salvo che la distruzione sia irrimediabilmente connaturata allo sfruttamento del bene stesso (come, ad es., in caso di furto di legna da ardere).

7.4. Si noti, infine, come la concezione qui proposta non osterebbe alla punizione per il delitto di furto di chi abbia sottratto una cosa mobile al fine di estrarne un'utilità che difficilmente può essere descritta in termini economico/patrimoniali, ma che pure è tipica del bene di cui l'autore si è appropriato; pertanto, questa tesi sembrerebbe sottrarsi alle obiezioni comunemente rivolte ai fautori di una nozione di profitto inteso in senso strettamente economico, già ricordate nel precedente paragrafo (§ 6.2).

Così, ad es., nulla vieterebbe, in accoglimento della tesi qui propugnata, di considerare realizzata a fini di profitto la sottrazione di un libro antico da parte del collezionista, nonostante il fatto che quest'ultimo, completamente disinteressato al suo valore di mercato, appaia più che altro mosso dal desiderio di bearsi della vastità della sua collezione e vantarsi del nuovo "acquisto" con altri collezionisti.